

Pubblicato il 26/06/2018

N. 01267/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00987/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 987 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da Annalisa Salituro e Giacinta De Rose, rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Diacovo, domiciliato presso la Segreteria del Tar in Catanzaro, via De Gasperi, 76/B;

contro

Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Angela Marafioti, domiciliata *ex lege* in Catanzaro, Cittadella Regionale (Germaneto);

nei confronti

-Danilo Battaglia, Ernesto Franco e Francesco Sarcone non costituiti in giudizio;

-Donatella Vizza, rappresentata e difesa dall'avv. Alfonso Brunetti, con domicilio eletto presso il suo studio in S. Giovanni In Fiore, via Dante Alighieri, 5;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Monica Trecroci, Paola Marino e Francesco Di Benedetto, rappresentati e difesi dagli avv.ti Rossella Gallo e Francesco Andrea Campanella, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Rossella Gallo in Cosenza, via Sandro Pertini, 45;

per l'annullamento

-del decreto n 6114/16 emesso dal dirigente del dipartimento tutela della salute e politiche sanitarie avente ad oggetto approvazione graduatoria unica definitiva dei candidati al concorso pubblico regionale straordinario per l'assegnazione di sedi farmaceutiche;

-della scheda di valutazione dei ricorrenti nella parete in cui non riconosceva i titoli posseduti dai medesimi;

-di tutti gli atti precedenti successivi presupposti e connessi rispetto a quelli espressamente impugnati.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Calabria e di Donatella Vizza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2018 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso ritualmente proposto e notificato i dott.ri Salituro Annalisa e De Rose Giacinta hanno chiesto l'annullamento della graduatoria unica definitiva dei candidati al concorso pubblico regionale straordinario – al quale hanno preso parte in forma associata – per titoli per l'assegnazione di sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Calabria ai sensi dell'art. 10 D.lgs. n. 1/2012 convertito in L. 27/2012 pubblicata sul

BURC n. 65 del 31/5/2016 e della scheda di valutazione dei ricorrenti nella parete in cui non riconosceva i titoli posseduti dai medesimi.

Hanno eccepito i ricorrenti, in particolare, la nullità della procedura di valutazione dei titoli, con espresso riferimento a quella di assegnazione del punteggio ai singoli candidati avvenuta nella seduta del 4 febbraio 2014, per la mancanza di firma di uno dei commissari.

La procedura di valutazione, inoltre, sarebbe del tutto illegittima per violazione di legge, per assunto contrasto con la normativa contenuta nel DPCM n. 298/94 attesa l'omessa od erronea valutazione dei titoli posseduti dai ricorrenti, quali la (seconda) laurea triennale in Scienze Biologiche, il master di II livello in Nutrizione Biologica, il corso di perfezionamento universitario biennale in "prodotti di origine naturale-clinica e terapia" e, da ultimo, il "Diploma di farmacista esperto in Omeopatia".

Analogamente sarebbe ravvisabile il vizio di "disparità di trattamento a livello nazionale" in considerazione dei diversi criteri elaborati dalla commissione del concorso in parola rispetto alle altre commissioni esaminatrici delle Regioni italiane ai fini dell'attribuzione dei punteggi per la valutazione dei titoli di studio e di carriera spesi dai concorrenti.

Con successivi ricorsi per motivi aggiunti, rispettivamente formalizzati in data 19 gennaio e 5 luglio 2017 parte ricorrente ha impugnato, altresì, la graduatoria unica definitiva per come parzialmente rettificata dall'Ente Territoriale con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie del 25/10/2016 e la graduatoria unica definitiva per come ulteriormente rettificata dall'Ente Territoriale con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie del 25/05/2017 reiterando, in buona sostanza, le medesime doglianze già sollevate con riguardo alla prima graduatoria definitiva e censurando anche, in particolare, l'omesso riconoscimento della maggiorazione di punteggio, prevista dall'art. 9 l. n. 221 del 1968, n. 221, sul presupposto dell'avvenuto

svolgimento, da parte della dott.ssa De Rose, di un periodo di servizio presso una farmacia rurale.

Il ricorso è infondato e va respinto.

Può prescindere in questa sede, attesa la maggiore liquidità della relativa questione di diritto, dalla eccezione di tardività sollevata dalla Regione Calabria con riferimento alla censura formalizzata (soltanto) con i primi motivi aggiunti, concernente l'omessa attribuzione della maggiorazione di 6,5 punti, prevista dall'art. 9 l. n. 221 del 1968, n. 221 in ragione dell'esperienza professionale maturata nell'ambito di farmacie rurali, se non nei limiti dei 35 punti che, in forza dell'art. 5 d.P.C.M. n. 298 del 1994, sono attribuibili per le esperienze professionali.

Ciò che è controverso, in sostanza, è se ai ricorrenti debba essere applicata la maggiorazione del 40% del punteggio, prevista per i farmacisti *“che abbiano esercitato in farmacie rurali per almeno cinque anni”*, anche oltre il limite massimo di trentacinque punti per le esperienze professionali, stabilito invece dal d.P.C.M. 30 marzo 1994, n. 298, recante *“Regolamento di attuazione dell'art. 4, comma 9, della legge 8 novembre 1991, n. 362, concernente norme di riordino del settore farmaceutico”*.

In conformità a quanto già statuito da questo Tribunale in casi del tutto analoghi, il motivo è infondato.

La l. 11 gennaio 2018, n. 3, avente ad oggetto *“Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”* prevede, all'art. 16, rubricato *“Disposizioni in materia di concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche”*, che *“il punteggio massimo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1994, n. 298, è da intendersi comprensivo dell'eventuale maggiorazione prevista dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1968, n. 221”*.

Il legislatore, interpretando autenticamente la legge, ha quindi fatta propria l'interpretazione già affermata in giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, sez.

III, 22 febbraio 2018, n. 1135; C.G.A., 11 dicembre 2017, n. 546) e condivisa da questa Sezione (cfr. sentenza 20 novembre 2017, n. 1748, cui si fa rinvio).

La tesi propugnata da parte ricorrente non può, pertanto, trovare accoglimento.

Anche i restanti motivi di ricorso sono infondati.

Non ha pregio la censura con la quale è affermata la nullità della procedura di valutazione dei titoli, con espresso riferimento alla seduta svoltasi in data 4 febbraio 2014, per l'assegnazione del punteggio, tra gli altri, ai ricorrenti, stante l'assenza nel relativo verbale (4/2014) della sottoscrizione di uno dei membri della commissione. Al riguardo è sufficiente richiamare il consolidato filone giurisprudenziale il cui opinamento è nel senso che *“la mancata sottoscrizione del verbale, cui abbiano apposto la firma il Presidente e il Segretario della Commissione, non costituisce in sé prova della mancata partecipazione del singolo componente alla seduta”* (TAR Lazio, sez. I, 24 maggio 2016, n.10558; TAR Milano, sez. IV, 29 giugno 2015, n.1495). Pertanto, persino nelle ipotesi in cui la sottoscrizione integrale del verbale sia oggetto di previsione di legge, in linea con gli orientamenti della giurisprudenza del Consiglio di Stato, deve ritenersi che l'omessa sottoscrizione di uno dei commissari, ove non sia determinata dalla mancata partecipazione di questo alla seduta – ciò che non è dedotto né provato dall'odierna esponente – ovvero da un atto volontario di astensione esplicitamente fatto constare, non inficia la validità del verbale stesso, concretando, tutt'al più, una irregolarità sanabile (in tal senso Consiglio di Stato, sez. V, 25.01.2003, n. 344).

Pure le censure concernenti la mancata valutazione, alla stregua del diploma di specializzazione, di alcuni corsi di perfezionamento e del master di II livello, si rivelano infondate.

In primo luogo, nel determinare i criteri di valutazione dei titoli l'art. 8 del bando fa rinvio all'art. 6 d.P.C.M. n. 298 del 1994, il quale, nell'indicare i titoli valutabili, non fa alcun riferimento ai master di II livello e, più in generale, ai

corsi di perfezionamento. Quindi, l'operato dell'amministrazione appare, già a una superficiale analisi, conforme alla legge speciale di gara.

Va poi evidenziato, come già avvenuto in giurisprudenza (TAR Basilicata 29 agosto 2017, n. 594), che il diploma di specializzazione e quello di master configurino titoli di studio differenti. In particolare, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, i corsi di specializzazione hanno l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e possono essere istituiti esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea, mentre i master universitari sono corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea specialistica, che le università possono autonomamente attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo.

Tali diversità, relative anche al valore del titolo di studio rispettivamente conseguito, giustificano la diversa valutazione dei master di II livello e dei corsi di perfezionamento rispetto al diploma di specializzazione.

Quanto, infine, alla lamentata, omessa valutazione della laurea Triennale in Scienze Biologiche e alla prospettata disparità di trattamento è sufficiente osservare che la mancata attribuzione di punteggio per la laurea triennale sopra indicata è conforme ai criteri elaborati dalla commissione e che le determinazioni da questa assunte non risultano censurabili in termini di irragionevolezza o di arbitrarietà né, peraltro, possono considerarsi *ipso facto* illegittime o discriminatorie in ragione della semplice difformità rispetto alle omologhe determinazioni assunte, nell'esplicazione della propria discrezionalità tecnica, da altre Commissioni esaminatrici.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

La complessità e la novità delle questioni trattate giustificano la compensazione integrale delle spese e competenze di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Francesco Tallaro, Referendario

Pierangelo Sorrentino, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Pierangelo Sorrentino

IL PRESIDENTE
Vincenzo Salamone

IL SEGRETARIO